

	REGOLAMENTI	REG VPA pag. 1 di 9
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE ART. 13 E 14 - DPR 162/99 e s.m.i	Rev. 03 Del 03/05/2017

REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE ART. 13 E 14 - DPR 162/99 e s.m.i

Data	Rev.	Verificato	Approvato	Motivazioni delle modifiche rispetto la precedente revisione
04/09/2012	01	Ing. Renzo Fioramonti	Ing. Fausto Linguiti	Migliore definizione delle attività in campo
31/10/2014	02	Ing. Renzo Fioramonti	Ing. Fausto Linguiti	Adeguamenti normativi
03/05/2017	03	Ing. Renzo Fioramonti	Ing. Fausto Linguiti	Modifiche a seguito esame documentale di rinnovo – DC2017SPC079 del 03/05/2017

	REGOLAMENTI	REG VPA pag. 2 di 9
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE ART. 13 E 14 - DPR 162/99 e s.m.i	Rev. 03 Del 03/05/2017

1. Oggetto

Il presente Regolamento illustra le attività di S.C.E.C. e S. per la fornitura del servizio di ispezione relativo alla esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di ascensori, montacarichi in servizio privato e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato, in accordo agli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra S.C.E.C. e S. e il committente.

S.C.E.C. e S. non svolge:

- attività di consulenza per la progettazione e/o costruzione e installazione degli ascensori;
- attività di progettazione, produzione, installazione che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità;
- non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicare l'imparzialità.

2. Ammissione al servizio di ispezione

Qualsiasi soggetto con i requisiti definiti dalla normativa di riferimento e/o dal presente Regolamento per le attività richieste può accedere ai servizi di S.C.E.C. e S..

Le procedure in base alle quali S.C.E.C. e S. opera garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di ispezione.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Con riferimento alla Direttiva, nell'ambito del presente Regolamento vengono utilizzati i seguenti termini:

Ascensore:	apparecchio di sollevamento che collega piani definiti mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, e soltanto di cose se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi all'interno del supporto del carico.
Montacarichi:	apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;
Installatore dell'ascensore	il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità.
Non conformità	Mancato adempimento di uno o più requisiti previsti dalle norme di riferimento o al mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento.
Requisiti essenziali	La Direttiva 33/2014/UE stabilisce nell'Allegato I i requisiti essenziali di sicurezza e di salute che obbligatoriamente devono essere soddisfatti relativamente alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza.

	REGOLAMENTI	REG VPA pag. 3 di 9
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE ART. 13 E 14 - DPR 162/99 e s.m.i	Rev. 03 Del 03/05/2017

Ispezione:	attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.
Cliente:	il richiedente l'esecuzione di una verifica. Può essere il proprietario direttamente o tramite il suo Legale Rappresentante; nel caso di edifici condominiali, per Cliente si intende il Condominio e per "Legale Rappresentante" si intende l'Amministratore del Condominio.
Preverbale Di Verifica	Documento di sintesi dell'attività ispettive, redatto dall'ispettore in sede di verifica presso il sito ove è ubicato l'ascensore ispezionato.
Verbale di Verifica	Documento definitivo dell'attività ispettiva.
Prescrizioni	Risultati che emergono dalle attività di ispezione e che sono espressi come deviazione dalle disposizioni di legge o dalle norme tecniche a seguito delle attività di ispezione.

4. Modalità di gestione del Regolamento

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sia in sede societaria che visionabile sul sito internet www.sceces.it; I clienti possono comunque richiederne una copia cartacea.

Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono indicate con una barra posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Tutte i clienti che hanno in essere un contratto di verifica con S.C.E.C. e S. saranno informati dell'esistenza della nuova revisione e saranno invitati a scaricarlo dal sito o a richiederlo direttamente a S.C.E.C. e S..

5. Svolgimento delle attività di verifica

S.C.E.C. e S. pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione dell'ispezione.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con la ditta incaricata della manutenzione concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica.

Il Cliente può ricusare l'ispettore, motivandone le argomentazioni in forma scritta e richiedendone la sostituzione entro tre giorni dalla comunicazione del nominativo.

S.C.E.C. e S. valutate le argomentazione potrà sostituire l'ispettore oppure confermarlo.

Una volta incaricato l'ispettore, la verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- verifica componenti sicurezza (prova del loro funzionamento);
- accertamento stato di usura componenti di sicurezza;
- ottemperanza prescrizioni precedenti verbali;
- verifica dell'annotazione dell'esito delle prove effettuate dalla ditta di manutenzione.

Durante la verifica vengono ispezionati, oltre alle apparecchiature dell'impianto, anche i diversi ambienti che li contengono, quali: locale macchinario, il vano di corsa, il locale rinvii (ove presente), nonché le vie di accesso a detti locali. L'attività di ispezione esclude l'esame della conformità dell'impianto alle norme/leggi al momento dell'installazione, in quanto di pertinenza dell'organismo di certificazione che ha rilasciato l'attestato di esame CE o che ne ha permesso la messa in servizio oppure dell'ente pubblico che ha effettuato il collaudo.

L'unico soggetto ad essere autorizzato ad effettuare le manovre sull'impianto è la ditta di manutenzione.

Al termine della verifica, l'ispettore S.C.E.C. e S. compila un preverbale di Verifica comunicando al Cliente l'esito positivo o negativo della stessa.

Successivamente (**entro 5 giorni dalla verifica**), una volta che il Responsabile tecnico e/o suoi sostituti hanno analizzato ed approvato il preverbale, sarà inviato al cliente il verbale definitivo che riporta tutti i dati contenuti nel preverbale.

Nel caso di esito positivo l'impianto può essere mantenuto in servizio.

Nel caso di esito negativo l'impianto non può essere mantenuto in servizio.

	REGOLAMENTI	REG VPA pag. 4 di 9
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE ART. 13 E 14 - DPR 162/99 e s.m.i	Rev. 03 Del 03/05/2017

S.C.E.C. e S. ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i. comunicherà l'esito negativo della verifica al Comune di competenza entro le 24 ore successive al controllo dell'RT e/o suoi sostituti.

L'ispettore lascerà una copia del preverbale di verifica alla ditta di manutenzione; la copia definitiva del verbale verrà inviata al Cliente successivamente alla verifica, unitamente alla fattura.

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica
- incidente (anche non seguito da infortunio)
- modifiche costruttive dell'impianto
- richiesta motivata da parte del Cliente
- per attivazione impianto qualora la comunicazione al comune da parte del proprietario o del legale rappresentante fosse successiva i 60 giorni dalla data di dichiarazione di conformità dell'impianto.

Qualora in occasione della verifica periodica si riscontrino modifiche all'impianto, si procede, una volta verificati i documenti relative alle suddette verifiche, ad effettuare una verifica straordinaria; tale verifica può, ove ne sussistano le condizioni, essere effettuata contestualmente alla verifica periodica.

Le gestione ed effettuazione delle verifiche straordinarie avvengono secondo le stesse modalità delle verifiche periodiche.

6. Utilizzo del verbale

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, S.C.E.C. e S. intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da S.C.E.C. e S., purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata. Non sono consentite le riproduzioni del preverbale.

7. Diritti e doveri del cliente

Il Richiedente può:

- Ricusare uno o più componenti del Gruppo di Verifica, fornendone giusta motivazione.
- Presentare ricorso e/o reclami in merito alle decisioni e/o esecuzione dell'attività di valutazione di S.C.E.C. e S..

Il Richiedente è tenuto a:

- fornire tutte le informazioni/documenti che S.C.E.C. e S. potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica ed in particolare mettere a disposizione del personale ispettivo, all'atto della verifica, la seguente documentazione tecnica:
 - il libretto dell'impianto (o fascicolo tecnico) aggiornato con tutte le eventuali modifiche apportate nel tempo all'impianto stesso;
 - manuali d'uso e manutenzione, dichiarazioni conformità dell'impianto e comunicazioni inviate al Comune ai sensi del DPR 162/99
 - i verbali dell'ultima verifica periodica e di eventuali verifiche straordinarie eseguite sull'impianto;
 - i rapporti tecnici della ditta di manutenzione dell'impianto oggetto di ispezione;
 - ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica costruttiva dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate.
- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale S.C.E.C. e S., e gli eventuali ispettori dell'organismo di accreditamento e

	REGOLAMENTI	REG VPA pag. 5 di 9
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE ART. 13 E 14 - DPR 162/99 e s.m.i	Rev. 03 Del 03/05/2017

delle autorità competenti in veste di osservatori nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con S.C.E.C. e S. ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.

- accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire le prescrizioni emerse nel corso delle verifiche.
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.
- consentire di effettuare le verifiche periodiche entro i termini di scadenza previste.
- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento e/o delle autorità competenti in veste di osservatori e accettare altresì, ispettori S.C.E.C. e S. in affiancamento/addestramento e ispettori S.C.E.C. e S. in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo).
- comunicare tempestivamente a S.C.E.C. e S. qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto.
- assolvere agli obblighi economici nei confronti di S.C.E.C. e S..

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, S.C.E.C. e S. ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto

8. Responsabilità di S.C.E.C. e S. nell'erogazione dei servizi

Nello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità S.C.E.C. e S.:

- si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza.
- garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di certificazione.
- si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente qualsiasi modifica al presente Regolamento.
- garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività.
- si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente
- garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).
- verifica che ascensore del Richiedente sia in grado di gestire efficacemente le disposizioni prescritte dalla normativa applicabile, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in merito all'adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dal Richiedente stesso, né all'accertamento della conformità ai requisiti di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, rimanendo il Richiedente l'unico responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, ed alla produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo dei prodotti di cui al presente Regolamento, anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e/o di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo e/o smaltimento.
- è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati e/o loro mancata corrispondenza alla reale situazione aziendale.
- non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Richiedente o dai suoi prodotti, processi o servizi.

9. Registri

S.C.E.C. e S. ha messo a disposizione del Mi.S.E. un'area riservata contenente un elenco delle Attività Svolte, comprendente sia le attività di certificazione CE che le attività di verifica periodica e straordinaria di cui agli art. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i..

	REGOLAMENTI	REG VPA pag. 6 di 9
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE ART. 13 E 14 - DPR 162/99 e s.m.i	Rev. 03 Del 03/05/2017

10. Riservatezza

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività svolte da S.C.E.C. e S. sono considerati riservati; l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale operante per S.C.E.C. e S. che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengono a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

In caso di richiesta, S.C.E.C. e S. è tenuta a consentire alle Autorità competenti l'accesso e la consultazione degli atti. Nel caso in cui informazioni relative al **cliente** debbano essere divulgate per obblighi di legge, S.C.E.C. e S. ne darà avviso **al cliente** stesso. S.C.E.C. e S. opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (trattamento dei dati personali) e s.m.i.

11. Modifiche alle norme ed al regolamento

I requisiti di Certificazione possono subire una variazione quando si verificano:

- modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- modifiche da parte delle Autorità competenti dei decreti/direttive di riferimento.

In questi casi S.C.E.C. e S. informa tempestivamente **al cliente** interessato, invitandolo ad adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato da S.C.E.C. e S. stessa, stabilito in considerazione dell'entità delle modifiche intervenute.

Se il **cliente** non intende adeguarsi può rinunciare alla Certificazione, dandone comunicazione a S.C.E.C. e S. secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

12. Reclami e ricorsi

12.1 Reclami

I reclami provenienti da qualunque soggetto avente titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti da S.C.E.C. e S. e, in generale, sull'operato del medesimo vengono inoltrati, in qualsiasi forma a qualunque unità operativa di S.C.E.C. e S., che provvede a comunicarlo al Responsabile Qualità e provvede a registrarlo, a comunicare al Committente entro 5 giorni dal suo ricevimento di averlo preso in carico, analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una risposta allo scrivente entro 20 giorni dal ricevimento.

Il Responsabile Qualità procederà ad incaricare una persona che non sia intervenuta nell'attività oggetto del reclamo e che procederà alla valutazione dello stesso, esaminando tutte le informazioni disponibili circa l'oggetto del reclamo stesso (verbali, dichiarazioni, etc.) e, quando lo ritiene fondato e sia possibile intervenire concorda con il responsabile qualità una proposta per risolvere il problema.

Per ogni singolo reclamo del cliente viene inoltre aperta una adeguata azione correttiva. Se il reclamante effettua una comunicazione che non comporta necessariamente l'apertura di una specifica azione correttiva, il Responsabile Qualità predisporrà una comunicazione di risposta con le giuste spiegazioni, da inviare al reclamante entro 20 giorni dal ricevimento.

Quando possibile, S.C.E.C. e S. S.r.l. fornisce, a chi ha presentato il reclamo, rapporti riguardanti lo stato di avanzamento ed i risultati.

S.C.E.C. e S. S.r.l. stabilirà con il committente e con chi ha presentato il reclamo, se, ed in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione possono essere resi pubblici.

12.2 Ricorsi

Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da S.C.E.C. e S. S.r.l. nell'ambito delle attività di verifica ispettiva. Il contenzioso deriva dalla eventuale non accettazione da parte del committente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi.

	REGOLAMENTI	REG VPA pag. 7 di 9
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE ART. 13 E 14 - DPR 162/99 e s.m.i	Rev. 03 Del 03/05/2017

Il ricorso, firmato dal Legale Rappresentante dell'installatore o del condominio, va indirizzato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.E.C.E S. S.r.l. entro 15 giorni dal formale ricevimento da parte dell'Organizzazione della decisione di S.C.E.C.E S. S.r.l..
S.C.E.C.E S. S.r.l. comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 gg dal ricevimento del medesimo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.E.C.E S. S.r.l. procederà ad incaricare una persona esperta che non sia intervenuta nel processo di ispezione del committente (ad esempio un ispettore qualificato da S.C.E.C.E S. S.r.l. che non sia mai intervenuto nel processo di ispezione del committente) e che procederà all'accertamento in merito.

L'incaricato dell'accertamento del ricorso informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a trasmettere una risposta scritta, a mezzo lettera raccomandata, all'organizzazione entro 45 giorni dal ricevimento circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso son a carico della parte soccombente.

L'eventuale contenzioso che dovesse insorgere viene riportato al giudizio del foro di Roma.

Sia i reclami che i ricorsi sono portati all'attenzione del Comitato di salvaguardia di Imparzialità durante la prima riunione utile, per le azioni del caso.

13. Contenziosi

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

14. Condizioni economiche

Le tariffe che regolano le prestazioni di S.C.E.C. e S. vengono definite nella convenzione e/o nell'offerta accettata dal Cliente.

Le variazioni delle tariffe vengono notificate ai Clienti che sono già sottoposti al sistema di controllo con comunicazione del nuovo tariffario o della nuova offerta, per le prestazioni non ancora assolate, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.

Il cliente ha il diritto di rinunciare al servizio entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica di variazione.

Le tariffe relative alle prestazioni di S.C.E.C. e S. devono essere versate con le modalità stabilite nella convenzione.

Il mancato pagamento di prestazioni effettuate comporta l'invio da parte di S.C.E.C. e S. di una lettera di diffida.

15. Normativa di riferimento

Di seguito è riportata la normativa di riferimento.

- DPR 162/1999 del 30/04/1999 - "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio", modificato dal DPR 214/10 (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214)
- DPR 23 del 10/01/2017 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
- Ministero delle Attività produttive – Decreto 26 ottobre 2005 "Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"

	REGOLAMENTI	REG VPA pag. 8 di 9
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE ART. 13 E 14 - DPR 162/99 e s.m.i	Rev. 03 Del 03/05/2017

- Accredia RG-09 "Regolamento per l'uso del marchio Accredia"
- UNI EN 81-1:2010 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori PARTE 1 Ascensori elettrici"
- UNI EN 81-2:2010 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori PARTE 2 Ascensori idraulici"
- UNI EN 81:20 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori Ascensori per il trasporto di persone e cose Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone
- Altre norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.

	REGOLAMENTI	REG VPA pag. 9 di 9
	REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE PERIODICHE ART. 13 E 14 - DPR 162/99 e s.m.i	Rev. 03 Del 03/05/2017

16. SOMMARIO

1. OGGETTO	2
2. AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ISPEZIONE.....	2
3. TERMINI E DEFINIZIONI	2
4. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO	3
5. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA	3
6. UTILIZZO DEL VERBALE	4
7. DIRITTI E DOVERI DEL CLIENTE.....	4
8. RESPONSABILITÀ DI S.C.E.C. E S. NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI	5
9. REGISTRI.....	5
10. RISERVATEZZA	6
11. MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO	6
12. RECLAMI E RICORSI	6
12.1 RECLAMI	6
12.2 RICORSI.....	6
13. CONTENZIOSI	7
14. CONDIZIONI ECONOMICHE	7
15. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
16. SOMMARIO	9